

gran parte in mano della città di Messina. Dei compratori agrumari moltissimi purtroppo sono morti o ruinati, ed i frutti sono rimasti pendenti dagli alberi e quindi perduti.

In questo stato di cose, io domando se sia giusto limitare il beneficio che si accorda, esclusivamente ad una semplice sospensione d'un anno, obbligando poi i proprietari a dover pagare nell'anno successivo le imposte per prodotti venuti meno per forza maggiore.

Io quindi proporrei il seguente emendamento: Nei comuni indicati nell'elenco, ecc. « è condonata l'imposta erariale e la sovrapposta provinciale comunale sui terreni e fabbricati per l'anno 1909 ». Insomma io domanderei che eccezionalmente sia dato un condono di queste tasse: ciò essendo giusto e morale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Io pregherei l'onorevole Di Sant'Onofrio di non insistere in questa proposta.

Noi qui sospendiamo l'imposta, e poi diamo tempo per condonare tutti quelli che abbiano diritto ad esserlo. Ma vi sono ricchi proprietari che non abitano nemmeno in quella provincia, e non v'è ragione che non paghino le loro imposte. (*Bene! Bravo!*)

Quindi la pregherei, onorevole Di Sant'Onofrio, di non insistere. Non è possibile improvvisare una disposizione, la quale certamente non andrebbe, nella massima parte dei casi, a beneficio di chi ha avuto realmente danni. (*Benissimo! Bravo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Di Sant'Onofrio non fa una precisa proposta di emendamento. Io quindi, non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 8.

(*È approvato.*)

Art. 9.

Nei comuni indicati nell'articolo 1, la riscossione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile applicata per ruoli è sospesa per tutto l'anno 1909.

I contribuenti dell'imposta stessa su redditi incerti e variabili di categoria B e C, avranno il diritto di chiedere, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, una revisione straordinaria.

Le quote d'imposta delle quali è stata sospesa la riscossione, in quanto non siano

sgravate, saranno ripartite nelle dodici rate bimestrali degli anni 1910 e 1911.

(*È approvato.*)

Art. 10.

Per i comuni di Messina e di Reggio Calabria è sospesa, dal 1° gennaio 1909, la riscossione dei canoni di abbonamento per il dazio di consumo governativo.

Per gli altri comuni considerati nella presente legge, saranno sospesi o ridotti, dalla stessa epoca, i canoni di abbonamento per il detto dazio, come verrà stabilito dalla Commissione centrale di cui all'articolo 101 della legge (testo unico) 7 maggio 1908, n. 248.

A siffatto scopo sono immediatamente devoluti i fondi pervenuti allo Stato dal 1° luglio 1908 e quelli che gli perverranno sino al 30 giugno 1909, in conseguenza delle disposizioni contenute negli articoli 87, 88, 89 e 110 del citato testo unico. La somma che ancora occorresse oltre l'ammontare di tali proventi farà carico al bilancio dello Stato.

È annullato il debito arretrato del comune di Messina per canone daziario governativo.

(*È approvato.*)

Art. 11.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle provincie di Messina e Reggio Calabria e ai comuni indicati nell'articolo 1, prestiti ammortizzabili nel periodo di 50 anni, sia per trasformare debiti già contratti con la stessa Cassa, sia per riscattare debiti assunti con altri enti o privati fino a tutto l'anno 1908.

Le quote di sovrapposte sospese e non sgravate, che siano vincolate a favore della Cassa dei depositi e prestiti o della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, saranno ripartite col carico dei relativi interessi in quarantotto rate bimestrali e pagate con quelle che andranno a scadere dal 1910 al 1917.

(*È approvato.*)

Art. 12.

Tutti i funzionari dello Stato, così civili che militari, compresi i militari di truppa dell'esercito e della marina, gli appartenenti ai corpi organizzati dello Stato, e gli operai della guerra e della marina, morti o resi permanentemente inabili al servizio per